



COMUNE DI SESTO ED UNITI

Provincia di Cremona

Codice Ente 10798 6
Sesto ed Uniti CR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 38 del 05/12/2016

**OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 6 DEL 07/03/2016 AVENTE AD
OGGETTO "CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO
SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016**

L'anno duemilasedici, addì cinque del mese di dicembre alle ore 17:30, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Francesca Maria Viccardi il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	VICCARDI FRANCESCA MARIA	SI	
2	VEZZINI CARLO ANGELO	SI	
3	RESEMINI CLAUDIO	SI	
4	PIGNOLI CARLA FRANCA	SI	
5	MUSSINI MASSIMO PAOLO	SI	
6	ROSSI ALICE	SI	
7	ALOSI GIOVANNI	SI	
8	IEVA ALBERTO	SI	
9	BONALDI GLORIA	SI	
10	ANGELINI GIUSEPPE	SI	
11	MIGLIORATI GIAN SANTO		SI
12	POLI MIRCO	SI	
13	ZOPPI DIONISI		SI

Presenti: 11 Assenti 2

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Sicolo dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

la deliberazione consiliare n. 17 del 25/6/2015 con la quale si determinavano le aliquote TASI a valere per l'anno 2015, come segue:

- ALIQUOTA 2,5 (DUE e CINQUANTA) PER MILLE SU TUTTE LE TIPOLOGIE DI FABBRICATI, AREE SCOPERTE, AREE EDIFICABILI AD ECCEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ESENTI;
- ALIQUOTA 1 (UNO) per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE. (COMMA 676 LEGGE 147/2013);

la deliberazione consiliare n. 6 del 7/3/2016 con la quale si confermavano, per l'anno 2016, le aliquote TASI in vigore nell'anno 2015, a valere per gli immobili non esentati dall'art. 1 comma 14 della legge 208/2015 (abitazione principale e relative pertinenze non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare) e cioè:

- ALIQUOTA 2,5 (DUE e CINQUANTA) per mille su Abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, Aree scoperte, Aree edificabili ad eccezione dei Terreni agricoli esenti.
- ALIQUOTA 1(UNO) per mille Fabbricati Rurali ad uso strumentale (comma 676 Legge 147/2013).

RISCONTRATO che nel dispositivo della deliberazione n. 6 del 7/3/2016 si disponeva: "di confermare per l'anno 2016 le aliquote TASI in vigore nell'anno 2015, specificando, "ALIQUOTA 2,5 (DUE E CINQUANTA) PER MILLE su ABITAZIONI PRINCIPALI CATEGORIE A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze", AREE SCOPERTE, AREE EDIFICABILI AD ECCEZIONE DEI TERRENI AGRICOLI ESENTI omettendo, per puro errore materiale, che sono soggette a tassazione le ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATI, menzionati nel verbale della deliberazione n. 17 del 26/6/2015, conformemente a quanto dispone il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC approvato con atto C.C. n.9 del 28/4/2014, il cui art. 22 così dispone "Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

DATO ATTO che trattasi di puro errore materiale per i motivi che seguono:

- nella narrativa della deliberazione n. 6 del 7/3/2016, viene riportato il comma 676 della legge 147/2013 come segue *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*, ma la facoltà introdotta dal Legislatore non viene resa propria dall'Amministrazione, in quanto la necessaria volontà non viene espressa in nessun passo dello stesso verbale di deliberazione (circostanza questa che avrebbe dovuta essere preceduta dalla modifica del regolamento comunale che, per contro, assoggetta a TASI qualsiasi fabbricato). Inoltre è noto che la dottrina insegna che la volontà della P.A. deve essere formalizzata in un atto amministrativo, atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua funzione amministrativa, volontà non formalizzata nella deliberazione n. 6/2016;
- l'entrata iscritta nel bilancio pluriennale 2016-2018 annualità 2016 è stata determinata tenendo conto dell'applicazione della TASI per tutte le unità immobiliari soggette a tassazione in base alla vigente normativa;
- che la volontà dell'Ente di assoggettare a TASI detti immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ovvero gli "immobili di lusso") è rinvenibile :
 - nel bilancio triennio 2016/2018 annualità 2016 laddove è iscritto lo stanziamento di € 222.000,00= e confermato dai dati risultanti sul sito del MEF che mette a disposizione una funzione di simulazione del gettito sulla base dei dati relativi all'esercizio precedente;
 - nel Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
 - nel parere del revisore del conto laddove si legge *"L'ente ha previsto nel bilancio 2016, tra le entrate tributarie la somma di € 222.000 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art. 1 della legge 147/2013, con una diminuzione di € 175.000,00 rispetto alle somme accertate per l'esercizio 2015 per effetto principalmente dell'abolizione della TASI sull'abitazione principale escluse le categorie A/1, A/8 e A/9"*;
 - nella nota integrativa al bilancio di previsione 2016/2018 (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011- n. 9.3-lett. m) redatta dal responsabile del servizio finanziario che stima il gettito in € 222.000,00= e dove si specifica *" l'aliquota è confermata nella percentuale del 2,5 per mille per tutti i cespiti imponibili"*;

DATO ATTO:

che tale errore materiale è frutto di una svista che determina discrasia tra la reale volontà dell'Ente, rinvenibile anche nei documenti citati ai punti precedenti, e quanto può evincersi dalla deliberazione n. 6/2016;

che detto errore materiale non è stato rinvenuto in sede di acconto della TASI, in quanto le riscossioni effettuate si pongono in linea con le previsioni di bilancio e con le riscossioni effettuate nell'anno 2015 per la tipologia "Altri Fabbricati" codice 3961

RITENUTO, pertanto, indispensabile procedere alla rettifica in sede di autotutela del dispositivo della deliberazione n. 6 del 7/3/2016, trattandosi di puro errore materiale,

rettifica che consente di mantenere la coerenza tra la ratio sulla base della quale è stata costruita la stessa deliberazione e le previsioni di bilancio 2016-2018 annualità 2016

RICORDATO:

che, per giurisprudenza consolidata, la rettifica non riguarda atti affetti da vizi di legittimità o da vizi di merito, non richiede motivazione rigorosa e ha natura doverosa;
che la rettifica di cui alla presente deliberazione ha efficacia retroattiva.

DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA:

la legge 208/2015

l'art. 42 del TUEL 267/2000

la legge 241/2000

Con voti 9 favorevoli e 2 astensioni (Poli Mirco e Angelini Giuseppe) su 11 consiglieri presenti e 9 consiglieri votanti

DELIBERA

1. **DI RETTIFICARE** in autotutela, a seguito di rilevazione di un puro errore materiale e per le motivazioni espresse nella narrativa del presente atto, la deliberazione C.C. n. 6 del 7/3/2016, esclusivamente nella parte relativa all'aliquota TASI per le "ALTRE TIPOLOGIE DI FABBRICATI.

2. **DI DARE ATTO** che, pertanto, le aliquote TASI per l'anno 2016, confermate nella stessa misura dell'anno 2015, tranne per le esenzioni previste dalla legge, sono le seguenti:

- **ALiquota 2,5 (DUE e CINQUANTA)** per mille su Abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9, ALTRI FABBRICATI, Aree scoperte, Aree edificabili ad eccezione dei Terreni agricoli esenti.
- **ALiquota 1(UNO)** per mille Fabbricati Rurali ad uso strumentale (comma 676 Legge 147/2013).

3. **DI DARE ATTO** che la presente rettifica ha efficacia retroattiva

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata ed unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 Dlgs 267/2000.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Viccardi Francesca Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sicolo dr.ssa Concetta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene PUBBLICATA mediante affissione all'ALBO PRETORIO Comunale per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° co. del D.L.gs n° 267/2000.

- 6 DIC 2016

Sesto ed Uniti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sicolo dr.ssa Concetta

VISTO, si attesta che la presente è

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ad uso amministrativo

Sesto ed Uniti, _____ - 6 DIC 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 D.Lgs n.° 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi di legge:

DECORSI 10 GIORNI dalla data di PUBBLICAZIONE (Art. 134 c.3 del D.Lgs. n. 267/2000)

Sesto ed Uniti, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
